

Rif:

Allegati:

59153 RU

47927/08



Roma, 3 dicembre 2008

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore

SEDE

Alle Aree Centrali

SEDE

Al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze Via Pastrengo, 22 00187 ROMA

(fax 06/47603910)

Al Comando Generale della Guardia di Finanza- Ufficio Operazioni Viale XXI Aprile n. 51 00162 ROMA (fax 06/44223745)

Alle Regioni a statuto ordinario

Alle Regioni a statuto speciale

Alle Province autonome di TRENTO

BOLZANO

All' E.N.I. P. le Mattei n. 1 00144 ROMA (fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera Via del Giorgione n. 129 00100 ROMA (fax 06/59602925)

All'Assopetroli Largo dei Fiorentini n. 1 00186 ROMA (fax 06/6861862)

Alla Federpetroli P.za S Giovanni n. 6 50129 FIRENZE (fax 055/2381793)

All'Assocostieri Via di Vigna Murata n. 40 00143 ROMA (fax 06/5011697)

All'Assogasliquidi V.le Pasteur n. 10 00144 ROMA (fax 06/5919633)

All'Anigas v. Via Giovanni Da Procida, 11 20149 Milano (fax 02/313736)

OGGETTO: Decreto 6 agosto 2008 n. 165 "Regolamento concernente le modalità di concessione dell'agevolazione prevista dal punto 15 della Tabella A al testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995, per l'impiego del GPL negli impianti centralizzati per usi industriali."- Chiarimenti.

Ad integrazione della nota 47927 del 10 novembre, si forniscono ulteriori delucidazioni resesi necessarie a seguito di quesiti sollevati dalle associazioni di settore.

Si precisa che **l'obbligo di comunicazione** preventivo, da effettuare **30 giorni** prima dell'inizio della fornitura, così come dettato dall'articolo 5, comma 1, del decreto n. 165 del 06.08.2008, è da intendersi con esclusivo riferimento ai nuovi soggetti che vogliano diventare fornitori e non si applica a quelli preesistenti.

Al fine di fugare ogni ulteriore dubbio interpretativo in relazione ai documenti di accompagnamento, si precisa inoltre, che il rinvio (effettuato dal secondo comma dell'articolo 5 del Decreto n. 165 del 06/08/2008) all'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto n. 210 del 25.03.1996, *attiene esclusivamente alle modalità* (tempistica e contenuto) **delle scritturazioni** e, non al documento di accompagnamento.

Infatti, si chiarisce che il documento di accompagnamento che scorta il GPL agevolato è, per tutti i fornitori (di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto), il documento di accompagnamento semplificato (DAS) o il documento di accompagnamento beni viaggianti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, così come inequivocabilmente e letteralmente previsto dall'articolo 5, comma 4, del Decreto n. 165 del 06/08/2008.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis